



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE AGROAMBIENTE E SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ  
AGRICOLE

**Responsabile di settore: MELARA ANTONINO MARIO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 6354 del 24-12-2015

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 2572 - Data adozione: 08/03/2017**

Oggetto: Regolamento (UE) 1305/2013 FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana - Bando operazione 4.3.2 "sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali" Annualità 2016 - integrazioni.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/03/2017

Numero interno di proposta: 2017AD003189

## IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Vista la Delibera di Giunta regionale n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con Decisione del 26/05/2015 C(2015)3507;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione europea UE 5174 (2016) del 3 agosto 2016 con la quale sono state approvate le modifiche ed integrazioni al programma di sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo 2014-2020;

Viste le “Direttive Comuni per l'attuazione delle misure ad investimento” del PSR 2014/2020 approvate con Delibera di Giunta regionale n.518 del 30 maggio 2016, che definiscono le norme generali e danno mandato ad ARTEA di recepirle;

Visto il decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 con il quale sono state approvate le “Disposizioni Comuni per l'attuazione delle misure ad investimento”;

Vista la sottomisura 4.3. - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura - ed in particolare l'operazione 4.3.2 - Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali” di cui all'articolo 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

Visto il decreto del dirigente responsabile n. 14193 del 22/12/2016 che approva il bando di attuazione dell'operazione 4.3.2 “sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali” Annualità 2016;

Visto il decreto del dirigente responsabile n. 1602 del 13/02/2017 con il quale sono stati prorogati al 20 marzo 2017 i termini per la presentazione delle domande sul bando di attuazione dell'operazione 4.3.2 “sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali” Annualità 2016;

Vista la l.r. 60/1999 “Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA);

Vista la Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro;

Dato atto che la suddetta decisione da mandato all'Autorità di gestione della Regione Toscana dei Programmi operativi del FESR, FSE e FEASR di prevedere nei documenti attuativi della programmazione la sospensione dei pagamenti degli aiuti alle imprese quando a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per reati in materia di lavoro o quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora

non definitivi per i reati elencati di seguito:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981);

Preso atto che sono in fase di definizione le modifiche alla Delibera di Giunta regionale n. 518 del 30 maggio 2016 “ Direttive comuni per l'attuazione delle misure ad investimento” sopra richiamata;

Considerato che la suddetta decisione da mandato ai Settori competenti di prevedere nei bandi la sospensione dei pagamenti nei casi sopra elencati;

Considerato altresì che è attualmente aperta sul sistema ARTEA la procedura per l'inserimento delle domande di aiuto sul bando operazione 4.3.2 “sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali” Annualità 2016;

Ritenuto necessario prevedere nel bando la sospensione dei pagamenti quando a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali o sentenza ancora non definitiva per i reati sopra elencati;

Ritenuto pertanto necessario apportare le seguenti modifiche all'allegato “A” parte integrante e sostanziale del decreto n.14193 del 22/12/2016 :

- al paragrafo 2.2 “Condizioni di accesso” punto 2 inserire di seguito:

“Si precisa che ai sensi della Decisione n. 4 del 25-10-2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro, ai quali si applica quanto previsto dal punto 2 del paragrafo “Condizioni di accesso generali” delle Disposizioni comuni, i seguenti:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981)”;

- al paragrafo 2.3 “Condizioni per il pagamento dell'aiuto” inserire il punto 2 come di seguito:

2. ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016 è prevista la sospensione dei pagamenti alle imprese quando a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro elencati al punto 2 del precedente

paragrafo “Condizioni di accesso” o quando lo stesso ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, indipendentemente dal settore in cui è svolto.

Il requisito di cui al punto 1. deve essere posseduto e verificato prima della liquidazione del saldo degli aiuti.

Il requisito di cui al punto 2. deve essere posseduto e verificato prima dell’emissione del contratto per l’assegnazione del contributo (in tal caso non sospende la firma del contratto ma comporta solo la sospensione dei pagamenti di cui al precedente punto 2. e prima di un pagamento effettuato a qualsiasi titolo (anticipo, SAL, saldo). La sospensione dei pagamenti permane fino alla conclusione del procedimento penale; il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Preso altresì atto delle frequenti richieste di chiarimento pervenute da soggetti esterni in ordine alla interpretazione dei criteri di selezione contenuti nel bando;

Ritenuto opportuno, per una maggiore leggibilità dei criteri sopra indicati, apportare le seguenti modifiche all'allegato “A” parte integrante e sostanziale del decreto n.14193 del 22/12/2016 :

- al paragrafo 5.1 “Criteri di selezione/valutazione” dopo le parole “PUNTEGGIO MINIMO 5 indicato in domanda di aiuto” inserire:

“Le priorità indicate al macrocriterio I lettere a), b) e c) possono essere dichiarate solo se l'intervento ricade per più del 50% nella zona corrispondente.

Il termine totalmente indicato al macrocriterio II lettere a) e b) è riferito ad un tracciato ricadente completamente in una delle tipologie individuate.

La gestione attiva delle superfici forestali richiamata nei macrocriteri I e II deve essere dimostrata con l'esistenza di piani di gestione forestali che interessano l'area e/o l'interesse esplicito dei proprietari dei boschi, mediante richiesta di tagli presentati ed autorizzati o comunque realizzabili.

In riferimento al macrocriterio II lettera b), anche se l'intervento interessa diramazioni, deve essere dimostrato che è necessario per collegare le superfici agroforestali alla viabilità pubblica asfaltata”;

## DECRETA

1. per le motivazioni espresse in narrativa di apportare all'allegato “A” parte integrante e sostanziale del decreto n.14193 del 22/12/2016 le seguenti integrazioni:

- al paragrafo 2.2 “Condizioni di accesso” punto 2 inserire di seguito:

“Si precisa che ai sensi della Decisione n. 4 del 25-10-2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro, ai quali si applica quanto previsto dal punto 2 del paragrafo “Condizioni di accesso generali” delle Disposizioni comuni, i seguenti:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);

- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981)”;

- al paragrafo 2.3 “Condizioni per il pagamento dell'aiuto” inserire il punto 2 come di seguito:

2. ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016 è prevista la sospensione dei pagamenti alle imprese quando a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro elencati al punto 2 del precedente paragrafo “Condizioni di accesso” o quando lo stesso ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, indipendentemente dal settore in cui è svolto.

Il requisito di cui al punto 1. deve essere posseduto e verificato prima della liquidazione del saldo degli aiuti.

Il requisito di cui al punto 2. deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo (in tal caso non sospende la firma del contratto ma comporta solo la sospensione dei pagamenti di cui al precedente punto 2. e prima di un pagamento effettuato a qualsiasi titolo (anticipo, SAL, saldo). La sospensione dei pagamenti permane fino alla conclusione del procedimento penale; il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

- al paragrafo 5.1 “Criteri di selezione/valutazione” dopo le parole “PUNTEGGIO MINIMO 5 indicato in domanda di aiuto” inserire:

“Le priorità indicate al macrocriterio I lettere a), b) e c) possono essere dichiarate solo se l'intervento ricade per più del 50% nella zona corrispondente.

Il termine totalmente indicato al macrocriterio II lettere a) e b) è riferito ad un tracciato ricadente completamente in una delle tipologie individuate.

La gestione attiva delle superfici forestali richiamata nei macrocriteri I e II deve essere dimostrata con l'esistenza di piani di gestione forestali che interessano l'area e/o l'interesse esplicito dei proprietari dei boschi, mediante richiesta di tagli presentati ed autorizzati o comunque realizzabili.

In riferimento al macrocriterio II lettera b), anche se l'intervento interessa diramazioni, deve essere dimostrato che è necessario per collegare le superfici agroforestali alla viabilità pubblica asfaltata”;

2. di trasmettere il presente atto ad ARTEA per quanto di competenza anche al fine di aggiornare la modulistica alle disposizioni della Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016;

Il Dirigente

**CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**  
**Positivo**

**CERTIFICAZIONE**